



La Corte di giustizia e le incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato: l'abito non fa il monaco... e la toga non fa l'avvocato

DI ELISABETTA BERGAMINI^{1*}

Se già non è frequente per la Corte di giustizia trovarsi ad affrontare vicende relative a soggetti che hanno consacrato la loro vita ad un ordine religioso, ancora più insolita è la vicenda oggetto di esame nella sentenza del 7 maggio 2019 derivante dalla [causa C-431/17, Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon](#).

Nel caso di specie, infatti, il monaco Ireneo, del monastero di Petra situato a Karditsa (Grecia), dopo essersi visto rifiutare dal *Dikigorikos Syllogos Athinon* (ordine degli avvocati di Atene, Grecia) la possibilità di iscriversi nel registro speciale del foro di Atene (Grecia) in qualità di “avvocato stabilito” ai sensi della direttiva 98/5, ha deciso di impugnare detto rifiuto davanti al Consiglio di Stato greco, il quale a sua volta ha ritenuto opportuno effettuare un rinvio pregiudiziale.

La vicenda verte pertanto sulla possibilità di rifiutare, in base alle disposizioni nazionali relative alle incompatibilità per l'esercizio della professione di avvocato, l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo nazionale per gli avvocati stabiliti a soggetti che siano in possesso del titolo professionale di avvocato conseguito in un altro Stato membro (nel caso di specie a Cipro).

La Corte di giustizia torna quindi nuovamente ad occuparsi della professione di avvocato e delle possibilità per uno Stato membro di interferire rispetto alle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, come fatto più volte ed in particolare, da ultimo, nella ben nota sentenza *Torresi* relativa alle vicende degli *abogados* italiani ([cause riunite C-58/13 e C-59/13](#), v. in particolare punto 36 per la giurisprudenza ivi citata; per un commento v. F. Capotorti [Via libera per gli abogados? I dubbi del giudice nazionale sono infondati, non c'è abuso secondo la Corte di giustizia](#), in questa *Rivista*; cfr. anche E. Bergamini, B. Nascimbene, *Libere professioni, servizi e concorrenza. Norme nazionali e diritto UE a confronto*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2019, p. 15 ss.). Certo che, a differenza di

* Professoressa Associata, Università degli Studi di Udine.

quanto avveniva nei fatti danti origine alla pronuncia *Torresi*, il caso di specie non verte sui poteri dello Stato ospitante di entrare nel merito del titolo validamente acquisito all'estero per eventuali abusi del diritto, bensì sulla possibilità per tale Stato di effettuare valutazioni relative al rispetto delle proprie regole deontologiche sull'esercizio della professione in una fase prodromica all'esercizio della stessa, ossia già al momento dell'iscrizione alla sezione speciale dell'albo o registro.

L'articolo 3 della direttiva 98/5 prevede che l'avvocato che intenda esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito il suo titolo professionale debba iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere «su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine» (punto 38 della sentenza *Torresi*). Il monaco Ireneo aveva rispettato tale requisito formale, fornendo il documento richiesto e pertanto, secondo la Corte di giustizia, doveva essere considerato in regola con quanto richiesto dalla direttiva.

La Corte, infatti, sottolinea che l'obbligo per l'autorità competente di procedere all'iscrizione è da ritenersi distinto dalla valutazione del rispetto dei requisiti per l'esercizio della professione stessa nel territorio dello Stato ospitante: requisiti costituiti dalle norme professionali e deontologiche interne cui gli avvocati stabiliti sono assoggettati ai sensi dell'art. 6 par. 1 della direttiva stessa.

Mentre i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono stati armonizzati dalla direttiva 98/5, quelli per l'esercizio della professione restano di competenza dei singoli Stati, e ciò fa sì che permangano tuttora notevoli divergenze fra i diversi ordinamenti nazionali (per un esame, anche comparato, delle modalità di esercizio della professione e delle incompatibilità previste nei singoli Stati membri fra la professione forense e l'esercizio di attività di lavoro autonomo, subordinato e di impresa si rinvia a [B. Nascimbene, *The Legal Profession in the European Union*, 2009, Kluwer Law International](#)).

Nell'ordinamento italiano, ad esempio, mentre la precedente disciplina (art. 3 del r.d.l. 1578/1933) prevedeva espressamente, tra le altre incompatibilità, anche quella con “la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”, la nuova previsione contenuta negli artt. 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (per un commento v. [A.M. Tamburro, *Professione di avvocato: incompatibilità ed eccezioni alla luce della recente riforma forense*, in *Filodiritto*, 2013\)](#)) non riprende tale ipotesi, forse perché ritenuta non più attuale, salvo non si voglia ritenerla genericamente compresa nel divieto di attività di lavoro autonomo e/o subordinato.

Quanto alla Grecia, la cui normativa viene in rilievo nel caso di specie, l'art. 6 del codice forense approvato con legge n. 4194/2013 prevede che l'avvocato non possa rivestire lo status di monaco e, conseguentemente, che chiunque sia sacerdote o monaco (così come avviene anche per i lavoratori dipendenti pubblici o privati), perda automaticamente la qualifica di avvocato e sia cancellato dall'albo; inoltre l'ordine degli avvocati di Atene ritiene che anche le previsioni relative all'obbligo di avere uno studio effettivo nel circondario del tribunale e il divieto di fornire prestazioni a titolo gratuito non possano essere rispettate da un soggetto che riveste lo status di monaco, confermando così il rifiuto di iscrizione all'albo.

La Corte di giustizia si era pronunciata già nel caso *Jakubowska* ([sentenza 2 dicembre 2010, causa C- 225/09](#)) circa la possibilità per lo Stato ospitante di applicare sanzioni come l'eventuale cancellazione dall'albo nel caso di inosservanza delle norme nazionali sull'esercizio della professione, ritenendo che la direttiva 98/5 non ostasse alla normativa italiana che prevede, ad esempio, l'incompatibilità fra la professione forense e lo status di dipendente nel settore pubblico o privato, purché le restrizioni “non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro” (punto 64).

E' quindi chiaro che uno Stato può continuare a mantenere previsioni di diritto nazionale relative all'esercizio della professione e alle relative incompatibilità sulla base della propria tradizione giuridica, purché tali restrizioni siano giustificare per garantire l'indipendenza degli avvocati, come sono appunto le eccezioni collegate al divieto di esercizio di altre attività, e proporzionate rispetto a tale obiettivo.

La Corte di giustizia ha così stabilito che lo Stato ospitante nel caso di specie è obbligato a consentire l'iscrizione all'Albo in base alla direttiva 98/5, essendo il monaco Ireneo in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva stessa, pur potendo, poi, impedirgli l'esercizio della professione alla luce del mancato rispetto delle norme professionali e deontologiche, in quanto l'assenza di conflitti di interesse è requisito essenziale per l'esercizio della professione forense, non potendo gli avvocati essere influenzati da autorità esterne quali potrebbe essere, nel caso di specie, l'autorità religiosa.

Se per quel che riguarda lo *status* di monaco assoggettato ad un dovere di obbedienza nei confronti dell'autorità ecclesiastica si può forse comprendere la proporzionalità della restrizione rispetto alla necessità di garantire indipendenza ed autonomia agli esponenti della professione forense a tutela dei fruitori dei loro servizi, resta il dubbio se altre previsioni (come si è detto comprese nei divieti contenuti nella normativa greca) possano ritenersi altrettanto compatibili e proporzionate. In particolare un accenno merita il divieto di fornire prestazioni a titolo gratuito, non potendosi ritenere che tale divieto, se assoluto ed inderogabile, risulti proporzionato rispetto all'obiettivo di tutelare l'indipendenza della professione.